

## CONVENZIONE

**per la gestione, erogazione e monitoraggio delle risorse finanziarie del Ministero della Transizione Ecologica destinate alla cooperazione internazionale.**

### TRA

la **Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo** (DG CreSS) del Ministero della Transizione Ecologica, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 44, C.F. n. 97047140583, in persona del dott. Angiolo Martinelli, nella propria qualità di Direttore della Divisione III Cooperazione ambientale internazionale (nel seguito la “**Direzione Generale**”);

### E

**Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.**, con sede legale in Roma, Via Goito n. 4, capitale sociale pari ad Euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA1053767, C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007, in persona della dott.ssa Marina Piccioni, nella propria qualità di Responsabile Finanziamenti Sovrani, Multilaterali e Blending Partnership, Cooperazione Internazionale (nel seguito “**CDP**”);

(la Direzione Generale e CDP nel seguito, congiuntamente, anche le “**Parti**”).

### PREMESSO CHE:

- A. la Repubblica Italiana è parte della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (“**UNFCCC**”), ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65, e del Protocollo di Kyoto alla UNFCCC, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120;
- B. l’art. 2 del D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 97, recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione*”, ha istituito la Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo (DG CreSS), che, per effetto dell’art. 9 dello stesso D.P.C.M., svolge le funzioni di competenza del Ministero della Transizione Ecologica (“**MiTE**”) negli ambiti ivi indicati;
- C. l’art. 9 del D.M. 24 dicembre 2019, n. 363, poi rettificato per errori materiali con D.M. n. 54 del 6 marzo 2020, recante “*individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*”, prevede l’istituzione del Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi (DiTEI), che svolge le funzioni di cui all’articolo 3 bis del D.P.C.M. n. 97 del 2019;
- D. l’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, stabilisce che “Il «Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare» è ridenominato «Ministero della Transizione Ecologica»”;

- E. con la risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite n. A/RES/70/1 sono stati adottati l'Agenda globale per lo Sviluppo sostenibile (c.d. Agenda 2030) e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs);
- F. l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 17 è identificato quale piattaforma per potenziare i mezzi di attuazione e rivitalizzare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile, rafforzando la cooperazione internazionale;
- G. la 21° Conferenza delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico ha adottato l'Accordo di Parigi, ratificato dall'Italia il 22 aprile 2016, con il quale gli Stati membri si impegnano a contrastare il riscaldamento globale ed il cambiamento climatico;
- H. l'Accordo di Parigi prevede, tra l'altro, che i Paesi in Via di Sviluppo siano supportati negli sforzi di adattamento e mitigazione (artt. 7 e 9), e riconosce l'importanza di realizzare lo sviluppo e il trasferimento di tecnologie, al fine di migliorare la resilienza ai cambiamenti climatici e ridurre le emissioni di gas ad effetto serra (art. 10);
- I. il MiTE, anche a seguito della ventunesima e delle successive Conferenze delle Parti della UNFCCC, ha sottoscritto Protocolli d'intesa e Accordi di cooperazione bilaterale con i governi di determinati Paesi in Via di Sviluppo, aventi ad oggetto l'attuazione di programmi, progetti e attività in materia di vulnerabilità al cambiamento climatico, gestione del rischio, adattamento e mitigazione con risorse finanziarie stanziare dal MiTE (gli "Accordi");
- J. il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante "*Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra*" ("**D.Lgs. 30/2013**"), all'art. 19, comma 3, dispone che alla ripartizione dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di emissione di gas ad effetto serra si provvede con decreti del MiTE da emanarsi, di concerto con i Ministri dello Sviluppo Economico e dell'Economia e delle Finanze, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle aste;
- K. a far data dal 2014, i decreti interministeriali adottati dal Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, hanno rispettivamente determinato, all'art. 1, comma 1, lett. b), la quota dei proventi delle aste di competenza dell'anno di riferimento ivi citato, che il MiTE può destinare agli interventi di cui al comma 6 dell'art. 19 del D.Lgs. 30/2013, ricomprensenti, tra l'altro, le attività relative ai cambiamenti climatici (segnatamente: il decreto interministeriale 26 settembre 2014, n. 231, per l'anno 2013; il decreto interministeriale 22 settembre 2015, n. 193, per l'anno 2014; il decreto interministeriale 17 ottobre 2016, n. 285, per l'anno 2015; il decreto interministeriale 14 dicembre 2017, n. 344, per l'anno 2016; il decreto interministeriale 31 dicembre 2018, n. 365, per l'anno 2017; il decreto interministeriale 31 dicembre 2019, n. 366, per l'anno 2018; il decreto interministeriale 31 dicembre 2020, n. 280, per l'anno 2019);
- L. la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante la "*Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo*" ("**Legge125/2014**"), all'art. 22,

autorizza CDP ad assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo;

- M. l'art. 31, comma 5, lett. a), della Legge 125/2014, nonché l'art. 10, comma 2-*bis*, lett. a), del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, hanno modificato il comma 7, lett. a), terzo periodo, dell'art. 5 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, estendendo l'operatività di CDP, nell'ambito della c.d. "gestione separata", anche alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo;
- N. lo statuto di CDP all'art. 3, comma 1, lett. (F), include nell'oggetto sociale di CDP, tra l'altro, "*la gestione di ogni altra funzione di rilievo pubblicistico e attività di interesse generale assegnata per atto normativo, amministrativo o convenzionale*";
- O. con il decreto direttoriale 27 maggio 2016, n. 0005041/SVI, successivamente modificato con decreto direttoriale 15 luglio 2016, n. 0007026/SVI (il "**Decreto MiTE**"), il MiTE ha disposto che la Direzione Generale (1) al fine della corresponsione di parte delle risorse finanziarie di cui ai rispettivi artt. 1, comma 1, lett. b), del Decreto 231/2014 e del Decreto 193/2015, procede (i) al trasferimento in più riprese delle risorse finanziarie relativamente alle attività di cooperazione elencate nell'Allegato (A) (ivi accluso) sul conto corrente di tesoreria centrale intestato a CDP; e (ii) alla stipula di un'apposita Convenzione tra la medesima Direzione Generale e CDP, volta ad individuare le modalità di gestione, erogazione e monitoraggio da parte di CDP delle risorse finanziarie alla stessa trasferite ai sensi del precedente punto (i); e (2) trasferirà a CDP, sul medesimo conto corrente, ulteriori risorse a valere sui fondi assegnati con decreti interministeriali di volta in volta emanati ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 30/2013, per le finalità nei medesimi indicate;
- P. in data 15 luglio 2016, in esecuzione del Decreto MiTE, la Direzione Generale e CDP hanno sottoscritto la "*Convenzione per la gestione, erogazione e monitoraggio delle risorse finanziarie del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare destinate alla cooperazione internazionale*" (nel seguito, la "**Convenzione Originaria**");
- Q. in data 23 marzo 2017, è stato sottoscritto un Addendum alla Convenzione Originaria di cui alla premessa P con il quale, avendo riscontrato il MiTE la necessità di dare efficace attuazione agli Accordi attraverso l'attivazione di un supporto tecnico - specialistico da parte della SOGESID S.p.A. per il biennio 2017-2018, la Direzione Generale richiedeva di emendare la Convenzione Originaria al fine di permettere alla CDP di erogare le risorse a valere del Fondo MiTE anche a tali fini (nel seguito, "**Addendum 1**");
- R. in data 16 gennaio 2018 la Direzione Generale, tramite posta elettronica certificata, ha manifestato a CDP la volontà di apportare delle modifiche alla Convenzione Originaria, al fine di ampliare il perimetro dei soggetti beneficiari delle risorse finanziarie individuate dal MiTE;
- S. in data 29 marzo 2018 veniva sottoscritto un secondo Addendum alla Convenzione Originaria di cui alla lettera P (nel seguito, "**Addendum 2**" e, con

l'Addendum 1, gli "Addenda"), al fine di, *inter alia*, (i) ampliare il perimetro dei soggetti beneficiari delle risorse finanziarie individuate dal MiTE; (ii) meglio disciplinare la meccanica delle erogazioni da effettuarsi da CDP a valere sul Fondo MiTE;

- T. la Convenzione Originaria, unitamente al Decreto direttoriale prot. 7026/SVI del 15 luglio 2016 (di cui alla precedente premessa O), è stata approvata e resa esecutiva dal 12 ottobre 2016, come previsto dall'art. 11.1 della Convenzione Originaria, e come comunicato dal MiTE a CDP con nota prot. 10478/SVI del 27 ottobre 2016;
- U. l'Allegato A) alla Convenzione Originaria - originariamente analogo all'Allegato A) al Decreto MiTE di cui alla precedente Premessa O - è stato *tempo per tempo* modificato e integrato dalle Parti con due note a firma congiunta (rispettivamente Prot. 11464/SVI del 23 novembre 2018 e Prot. 83912/MATTM del 30 luglio 2021; congiuntamente le "Note Integrative");
- V. mediante la sottoscrizione della presente convenzione (nel seguito, la "Convenzione"), le Parti intendono sostituire la Convenzione Originaria, come di volta in volta modificata, con un nuovo testo che include alcune modifiche ritenute opportune al testo vigente.

**TANTO PREMESSO**, le Parti dichiarano, convengono e stipulano quanto segue.

### **Articolo 1 – Preambolo**

- 1.1 Le Premesse alla presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa e contribuiscono alla sua interpretazione.
- 1.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, i seguenti Allegati:
  - Allegato A) – Descrizione Beneficiario – Importo impegnato – Estremi prot. decreto di impegno risorse;
  - Allegato B) – Tabelle dei Beneficiari, c.d. "Tabella 1), Tabella 2) e Tabella 3)".

### **Articolo 2 – Definizioni**

- 2.1 In aggiunta alle definizioni contenute nelle Premesse, i termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Convenzione avranno il significato ad essi attribuito qui di seguito:

**Allegato A):** indica il documento allegato alla presente Convenzione contenente l'indicazione dei Beneficiari dei contributi, gli importi impegnati e gli estremi di protocollo dei relativi decreti di impegno delle risorse;

**Allegato B):** indica il documento allegato alla presente Convenzione costituito dalle Tabelle dei Beneficiari, c.d. "Tabella 1), Tabella 2) e Tabella 3)", i.e. elenchi di Beneficiari a favore di alcuni dei quali sono destinati contributi derivanti dagli Accordi in essere/futuri del MiTE, nell'ambito della cooperazione bilaterale e multilaterale;

**Beneficiari:** indica i beneficiari indicati nell'Allegato A) ed i beneficiari che verranno individuati in futuro, nel corso del periodo di vigenza della presente Convenzione, in seguito alla stipulazione di ulteriori accordi in materia di cambiamenti climatici e all'emanazione dei relativi decreti di impegno delle risorse da parte del MiTE;

**Codice Etico:** indica il codice etico di CDP, disponibile sul sito <http://www.cdp.it>;

**Comitato Congiunto:** indica ciascuno dei c.d. comitati congiunti istituiti nell'ambito degli Accordi sottoscritti con i Beneficiari di cui all'Allegato A) alla presente Convenzione;

**D.Lgs. 196/2003:** indica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", e successive modifiche;

**Documentazione Antiriciclaggio:** indica la seguente documentazione:

- nei casi di beneficiari che siano Enti Pubblici ed Organismi di diritto pubblico: (i) solo nei casi in cui il Modulo di Adeguata Verifica non sia firmato con firma digitale valida in Italia, copia del documento di identificazione dell'esecutore; (ii) copia dell'atto da cui deriva il potere di rappresentanza dell'esecutore;
- negli altri casi: (i) solo nei casi in cui il Modulo di Adeguata Verifica non sia firmato con firma digitale valida in Italia, copia del documento di identificazione dell'esecutore; (ii) atto da cui deriva il potere di rappresentanza dell'esecutore; (iii) schema rappresentativo dell'intero assetto proprietario finalizzato all'identificazione del titolare effettivo dichiarato; (iv) ultima versione dell'atto istitutivo, in caso di presenza di un trust all'interno della catena partecipativa del Beneficiario con partecipazione superiore al 20%; (v) dichiarazione della società fiduciaria sull'identità dei fiduciari e relativa quota di capitale sociale detenuta, in caso di presenza della stessa all'interno della catena partecipativa del Beneficiario con una partecipazione diretta o indiretta superiore al 20%.

CDP si riserva di poter richiedere, se ritenuto necessario, copia dei documenti di identificazione dei titolari effettivi.

**Fondo MiTE:** indica il fondo costituito con parte delle risorse finanziarie – di cui è titolare il MiTE – destinate al finanziamento di programmi, progetti e attività in materia di vulnerabilità al cambiamento climatico, valutazione dei rischi, adattamento e mitigazione, di cui ai rispettivi artt. 1, comma 1, lett. b), del Decreto 231/2014, del Decreto 193/2015 e del Decreto 285/2016, che sono indicate nell'Allegato A) – come di volta in volta aggiornato, e con le ulteriori risorse a valere sui fondi assegnati con decreti interministeriali di volta in volta emanati;

**Modello 231:** il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 di CDP pubblicato sul sito internet ([www.cdp.it](http://www.cdp.it));

**Modulo di Adeguata Verifica:** indica il modulo pubblicato sul sito web di CDP al seguente link: <https://www.cdp.it/sitointernet/it/antiriciclaggio.page>, come di volta in volta integrato e/o modificato da CDP e da questa inviato alla Direzione Generale nelle forme di cui all'Articolo 10 (Elezione di domicilio e comunicazioni) della

presente Convenzione.

**Policy Anti-Corruzione:** indica la policy adottata da CDP, disponibile sul sito [https://www.cdp.it/sitointernet/it/policy\\_gruppo\\_anti\\_corruzione.page](https://www.cdp.it/sitointernet/it/policy_gruppo_anti_corruzione.page);

**Servizio:** indica le attività e i servizi di cui all'Articolo 3 (*Oggetto*) della presente Convenzione.

### **Articolo 3 – Oggetto**

- 3.1.** Con la presente Convenzione la Direzione Generale, ai sensi dell'art. 22 della Legge 125/2014 e del Decreto MiTE, affida a CDP, che accetta, la gestione del Fondo MiTE, le cui risorse finanziarie sono trasferite sul conto corrente di tesoreria centrale n. 29814 intestato a CDP Gestione Separata e aperto presso la Banca d'Italia.
- 3.2.** In particolare, è affidata a CDP la prestazione dei servizi e delle attività che seguono:
  - A)** l'erogazione, in favore dei Beneficiari indicati nell'Allegato A), delle risorse finanziarie a valere sul Fondo MiTE, ai sensi degli Accordi, ove presenti, e dei decreti del MiTE di impegno delle risorse finanziarie, anch'essi indicati nel medesimo Allegato A), come di volta in volta modificato e integrato;
  - B)** l'erogazione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo MiTE, come di volta in volta incrementato dai trasferimenti dalla Direzione Generale dei fondi assegnati con decreti interministeriali emanati ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 30/2013, in seguito alla stipulazione di ulteriori accordi in materia di cambiamenti climatici e all'emanazione dei relativi decreti di impegno delle risorse;
  - C)** la rendicontazione contabile delle movimentazioni in entrata e in uscita delle risorse finanziarie a valere sul Fondo MiTE, in conformità al successivo Articolo 6 (*Rendicontazione*).
- 3.3.** Le Parti prendono altresì atto e convengono che il MiTE, anche sulla base della quota dei proventi delle aste di competenza per ciascun anno solare e dei relativi decreti interministeriali di volta in volta emanati, previa adozione di ogni più opportuno provvedimento, potrà incrementare il Fondo MiTE con ulteriori risorse rispetto a quelle tempo per tempo stanziare.

### **Articolo 4 – Esecuzione del Servizio**

- 4.1.** Il Servizio dovrà essere eseguito da CDP nel rispetto della presente Convenzione e in conformità alle direttive – relative a ordini di pagamento, importi, soggetti beneficiari, ecc. – che saranno impartite, per iscritto e tramite PEC con firma digitale, dalla Direzione Generale. CDP si impegna, altresì, a collaborare con i competenti uffici della Direzione Generale per il corretto e regolare svolgimento del Servizio. Il ruolo di CDP nei pagamenti effettuati è quello di sportello erogatore, dando seguito agli ordini ricevuti dalla Direzione Generale a valere sul Fondo MiTE, nel limite della disponibilità e in conformità a quanto previsto al successivo Articolo 7 (*Erogazioni*).

- 4.2. La Direzione Generale si impegna a fornire a CDP per iscritto e tramite PEC, prima dell'avvio dell'operatività sulle erogazioni, e ad aggiornare periodicamente secondo necessità, un elenco delle persone autorizzate a fornire le direttive relative al Servizio.

### **Articolo 5 – Obblighi di CDP**

- 5.1. Ferma restando l'esclusiva titolarità in capo a CDP degli interessi maturati sul conto corrente di tesoreria centrale in relazione alle risorse del Fondo MiTE ivi depositate e fatto salvo quanto previsto all'Articolo 5.3 che segue, sono a carico di CDP tutte le spese relative alla prestazione del Servizio, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione del Servizio stesso, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nella presente Convenzione.
- 5.2. Nell'esecuzione del Servizio, CDP si obbliga a:
- eseguire le prestazioni oggetto della presente Convenzione con l'adeguata diligenza, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni nella stessa contenuti;
  - dare immediata comunicazione alla Direzione Generale di ogni circostanza, avvenimento o fatto di rilievo che abbia influenza sull'esecuzione della presente Convenzione.
- 5.3. Nel caso in cui, in relazione all'esecuzione di erogazioni richieste a norma dell'Articolo 3.2 che precede, fossero addebitate a CDP commissioni od oneri ulteriori agli oneri bancari da prassi applicabili al pagamento richiesto (ivi incluse commissioni dovute per l'intermediazione di banche il cui intervento per ottemperare alla richiesta della Direzione Generale si renda indispensabile, a giudizio di CDP, in relazione alla tipologia del pagamento stesso, ovvero in caso di addebito di commissioni di storno per restituzioni di bonifici eseguite per fatto non imputabile a CDP) le commissioni in questione saranno addebitate sulle risorse del Fondo MiTE corrispondenti all'Accordo correlato come costo dovuto per la specifica movimentazione.

### **Articolo 6 – Rendicontazione**

- 6.1 CDP si impegna ad inviare alla Direzione Generale, per iscritto e tramite PEC, la rendicontazione di cui all'Articolo 3.2, lettera C), che precede su base trimestrale, con dati aggiornati alle seguenti date: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre. La rendicontazione dovrà essere inviata alla Direzione Generale entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
- 6.2 La rendicontazione avrà ad oggetto gli importi accreditati sul Fondo MiTE e gli importi impegnati e/o erogati ai singoli Beneficiari nel trimestre di riferimento.
- 6.3 CDP si impegna a fornire informazioni relative alla situazione del Fondo MiTE anche infra-periodo, su espressa richiesta della Direzione Generale per iscritto e tramite PEC.

## Articolo 7 – Erogazioni

- 7.1** Le erogazioni dovranno essere denominate in Euro, fermo restando che la Direzione Generale potrà dare indicazione a CDP di effettuare l'accredito anche in valuta beneficiario USD. In tal caso, CDP comunicherà alla Direzione Generale l'importo di USD erogato, dando evidenza del tasso di cambio utilizzato. Resta fermo che la rendicontazione di cui all'Articolo 3.2, lettera C), che precede sarà effettuata esclusivamente nella valuta del Fondo MiTE, ossia in Euro.
- 7.2** CDP si impegna ad effettuare le erogazioni tramite bonifico bancario ovvero altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle singole operazioni.
- 7.3** CDP provvederà ad effettuare le singole erogazioni prontamente, a fronte della ricezione di specifiche disposizioni di pagamento (*nulla osta*), che dovranno essere impartite dalla Direzione Generale per iscritto e tramite PEC con firma digitale. In particolare, nelle disposizioni di pagamento la Direzione Generale dovrà: (i) indicare i dati identificativi del destinatario dell'erogazione; (ii) indicare le coordinate bancarie, evidenza delle quali dovrà essere resa su carta intestata della banca presso la quale risiede il conto corrente di destinazione dei fondi; (iii) definire l'importo da erogare (in Euro) e l'eventuale necessità di effettuare l'accredito in USD; e (iv) includere in allegato il Modulo di Adeguata Verifica e la Documentazione Antiriciclaggio necessaria affinché CDP possa espletare gli adempimenti ai fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo e/o le relative verifiche prescritte ai sensi di legge e della normativa interna di CDP.
- 7.4** La Direzione Generale, nella disposizione di pagamento di cui all'Articolo 7.3, conferma che l'erogazione oggetto della medesima non comporta la violazione di misure restrittive e sanzioni applicate dall'Unione Europea, anche su impulso dell'ONU, per contrastare il finanziamento del terrorismo e le attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. In mancanza di tale conferma CDP si asterrà dall'erogazione richiesta.

Qualora, a seguito dell'espletamento dei necessari adempimenti ai fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, CDP rilevi che i Beneficiari sono sottoposti a misure restrittive, tra cui il congelamento di fondi e risorse economiche, diramate da autorità nazionali (i.e. *Office of Foreign Asset Control* del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti) provvederà a comunicarlo alla Direzione Generale, astenendosi dall'effettuazione dell'erogazione.

Analogamente, nel caso in cui il Paese di destinazione dei fondi sia sottoposto a misure restrittive in ambito comunitario (UE) e/o internazionale (i.e. *Office of Foreign Asset Control* del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti), CDP provvederà a comunicarlo alla Direzione Generale ed a richiedere la documentazione che riterrà necessaria al fine di verificare la conformità dell'erogazione alle disposizioni applicabili, astenendosi, se ritenuto il caso nel suo insindacabile giudizio, dall'effettuazione dell'erogazione.

- 7.5** Resta inteso che le erogazioni verranno effettuate in favore di soggetti pubblici, in favore di soggetti senza finalità di lucro, ai sensi dell'articolo 26, comma 2 e 3 della Legge n. 125/2014, e/o in favore di soggetti designati quali attuatori dei

progetti approvati da ciascun Comitato Congiunto, tutti come chiaramente identificati nella disposizione di pagamento di cui all'Articolo 7.3.

- 7.6** In relazione alla documentazione di cui all'Articolo 7.3, punto (iv), la Direzione Generale si impegna a comunicare ai soggetti beneficiari individuati ai sensi dell'Articolo 7.5 che la Documentazione Antiriciclaggio debba essere dagli stessi contestualmente inviata all'indirizzo PEC della medesima Direzione Generale e, per conoscenza, all'indirizzo PEC di CDP, come rispettivamente indicati all'Articolo 10.1 in formato pdf, con il Modulo di Adeguata Verifica, interamente compilato, munito di firma digitale (o altra firma elettronica qualificata).

Qualora dovessero insorgere problematiche relative alla documentazione sopra citata, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la mancata ricezione della stessa nelle modalità indicate o la richiesta di chiarimenti, resta inteso che CDP avrà come unico interlocutore la Direzione Generale, che si impegnerà a fornire a CDP quanto necessario per la prosecuzione della sua attività.

### **Articolo 8 – Trattamento dei dati personali e dei dati relativi al Servizio**

- 8.1** Le Parti, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali e nell'esecuzione della Convenzione, tratteranno i dati personali raccolti in qualità di autonomi Titolari del trattamento. Le Parti tratteranno i dati personali eventualmente raccolti nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali e nell'esecuzione della Convenzione, ciascuna Parte per quanto di propria competenza, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, nonché degli applicabili provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e più in generale della normativa privacy pro tempore vigente. Le Parti, inoltre, prendono atto e consentono, ai sensi della normativa vigente, che i dati personali eventualmente raccolti possano essere oggetto di trattamento al fine di ottemperare ad obblighi di legge ovvero per adempiere a quanto disposto dalle Autorità di vigilanza del sistema bancario e finanziario.
- 8.2** I risultati delle attività svolte, in esecuzione della Convenzione, appartengono esclusivamente alla Direzione Generale e possono essere utilizzati o essere oggetto di pubblicazione scientifica solo se preventivamente autorizzati dalla Direzione Generale.

### **Articolo 9 – Codice Etico, Modello 231 e Policy Anti-Corruzione**

- 9.1** La Direzione Generale dichiara di aver preso visione del Codice Etico, del Modello 231 e della Policy Anti-Corruzione disponibili sul sito internet di CDP ([www.cdp.it](http://www.cdp.it)) e di conoscerne integralmente il contenuto.
- 9.2** La Direzione Generale, a tal riguardo, si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare in qualsiasi modo a violare i principi specificati nel Codice Etico, nel Modello Organizzativo e nella Policy Anti-Corruzione:
- le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;

- le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto; e
- i collaboratori esterni di CDP.

### **Articolo 10 – Elezione di domicilio e comunicazioni**

**10.1** Ai fini della presente Convenzione le Parti eleggono i loro domicili legali come di seguito indicato:

- Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo (DG CreSS) – *Via Cristoforo Colombo n. 44, 00147 Roma; Tel.: 06.57228101-2; email: [CRESS-UDG@mite.gov.it](mailto:CRESS-UDG@mite.gov.it); PEC: [CRESS@PEC.minambiente.it](mailto:CRESS@PEC.minambiente.it);*
- *Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. – Via Goito n. 4, 00185 Roma; email: [ambientecs@cdp.it](mailto:ambientecs@cdp.it); PEC: [cdpspa@pec.cdp.it](mailto:cdpspa@pec.cdp.it)*

**10.2** Pertanto, ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi della presente Convenzione, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata per iscritto ai sopra evidenziati indirizzi, e trasmessa a mezzo lettera, e-mail o posta elettronica certificata (PEC).

**10.3** Le comunicazioni si riterranno giunte a destinazione:

- (i) se inviate a mezzo lettera, con la consegna a mano o con l’effettivo ricevimento;
- (ii) se inviate via e-mail ovvero a mezzo PEC, al ricevimento della conferma di avvenuta ricezione.

**10.4** Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata per iscritto mediante lettera raccomandata A/R e/o PEC, entro 5 (cinque) giorni dall’intervenuta modifica.

### **Articolo 11 – Efficacia e durata**

**11.1** La Convenzione è vincolante per le due Parti dalla data di registrazione del relativo Decreto direttoriale di approvazione della stessa, da parte degli Organi di controllo.

**11.2** La Convenzione ha una durata di 5 (cinque) anni con decorrenza dalla data di registrazione da parte degli Organi di controllo.

### **Articolo 12 – Trattamento fiscale**

**12.1** La presente Convenzione e tutti gli atti, contratti, prestazioni e formalità ad essa relativi sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 24, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326), in quanto tale operatività rientra nell’ambito della c.d. gestione separata di CDP.

### **Articolo 13 – Legge regolatrice**

**13.1** La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.

### **Articolo 14 – Disposizioni finali**

**14.1** La presente Convenzione è redatta in un unico originale sottoscritto digitalmente dalle Parti.

**14.2** Nel caso in cui risulti necessario apportare modifiche alla presente Convenzione in ragione (i) del mutamento del quadro normativo e/o regolamentare di riferimento; e/o (ii) del verificarsi delle circostanze di cui al precedente Articolo 3.3, le Parti negozieranno, in buona fede, le opportune modifiche alla presente Convenzione, sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi, formalizzando poi le modifiche ed integrazioni in forma scritta, tramite appositi *addenda*.

**14.3** Nel caso in cui risulti necessario apportare modifiche agli Allegati A) e B) alla presente Convenzione, le Parti negozieranno, in buona fede, le opportune modifiche ai predetti Allegati alla stessa, sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi, formalizzando poi le modifiche ed integrazioni in forma scritta, tramite scambio di PEC tra le Parti.

Roma, lì 11/10/2021.

**Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.**

**Direzione Generale per la Crescita  
Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo  
(DG CreSS)**

Responsabile Finanziamenti Sovrani,  
Multilaterali e Blending Partnership,  
Cooperazione Internazionale

Direttore di Divisione

Dott.ssa Marina Piccioni

Dott. Angiolo Martinelli

#### **Allegati:**

**Allegato A)**: Descrizione Beneficiario – Importo impegnato – Estremi prot. decreto di impegno risorse;

**Allegato B)**: Tabelle dei Beneficiari, c.d. “Tabella 1), Tabella 2) e Tabella 3)”).

**ALLEGATO A)**

**DESCRIZIONE BENEFICIARIO – IMPORTO IMPEGNATO –  
ESTREMI PROT. DECRETO DI IMPEGNO RISORSE**

<b>DESCRIZIONE BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTO IMPEGNATO (€)</b>	<b>ESTREMI PROT. DECRETO DI IMPEGNO RISORSE</b>
Ministero dell' Ambiente della Repubblica Araba d' Egitto	€ 4.000.000,00	9048/SVI del 16/12/2015
Ministero per la Produzione, l' Ambiente, l' Energia, l' Industria e l' Artigianato delle Comore	€ 1.500.000,00	9050/SVI del 16/12/2015
Ministero dell' Ambiente, della Natura e del Turismo della Repubblica del Botswana	€ 2.000.000,00	9046/SVI del 16/12/2015
Ministero dell' Ambiente e dell' Energia della Repubblica delle Maldive	€ 3.200.000,00	9122/SVI del 17/12/2015
Ministero dell' Ambiente, Scienza e Tecnologia e Innovazione della Repubblica del Ghana, del Ministero dell' Ambiente di Panama, e del Ministero dell' Ambiente, Conservazione e Cambiamenti Climatici di Papua Nuova Guinea	€ 1.600.000,00	9124/SVI del 17/12/2015
Governi dei Paesi dell' Area CARICOM (Antigua e Barbuda, Bahamas, Belize, Barbados, Dominica, Grenada, Guyana, Haiti, Giamaica, St. Kitts e Nevis, St. Vincent e Grenadines, St. Lucia, Suriname, Trinidad e Tobago)	€ 6.000.000,00	9126/SVI del 17/12/2015
Risorse finanziarie impegnate in favore di alcuni dei Paesi Beneficiari di cui alla <b>Tabella 1)</b> dell' <u>Allegato B)</u>	€ 5.000.000,00	9258/SVI del 21/12/2015
Risorse finanziarie impegnate in favore di alcuni dei Paesi Beneficiari di cui alla <b>Tabella 1)</b> dell' <u>Allegato B)</u>	€ 14.491.562,52	9256/SVI del 21/12/2015
Risorse finanziarie impegnate in favore di alcuni dei Paesi	€ 15.093.578,56	9254/SVI del 21/12/2015

Beneficiari di cui alla <b>Tabella 1)</b> dell' <u>Allegato B)</u>		
UNEP – Contributo al progetto “ <i>Mediterranean Investment Facility (MIF)</i> ”.	€ 1.518.346,26	9262/SVI del 21/12/2015
Risorse finanziarie impegnate in favore di alcune delle Istituzioni finanziarie di cui alla <b>Tabella 2)</b> dell' <u>Allegato B)</u>	€ 12.320.849,60	9260/SVI del 21/12/2015
Paesidell'Area CARICOM	€ 6.000.000,00	11969/SVI del 30/11/2017
Risorse finanziarie impegnate in favore di alcune delle Istituzioni finanziarie di cui alla <b>Tabella 3)</b> dell' <u>Allegato B)</u>	€ 15.000.000,00	12118/SVI del 01/12/2017
Risorse finanziarie impegnate in favore di alcuni dei Paesi Beneficiari di cui alla <b>Tabella 1)</b> dell' <u>Allegato B)</u>	€ 33.067.848,35	12120/SVI del 01/12/2017
<b>TOTALE</b>	<b>€ 120.792.185,29<sup>1</sup></b>	

---

<sup>1</sup>Alla data di sottoscrizione del presente Atto, le risorse già trasferite dal MiTE a CDP ammontano ad € 85.050.045,75. Pertanto, rispetto al totale delle risorse complessive previste, il MiTE deve trasferire a CDP un ammontare pari ad € 35.742.139,54.

**ALLEGATO B) – TABELLE DEI BENEFICIARI**

<b>TABELLA 1) <u>BENEFICIARI:</u></b>
Afghanistan
Algeria
Antigua e Barbuda
Armenia
Argentina
Azerbaijan
Bahamas
Barbados
Belize
Bielorussia
Bolivia
Bosnia ed Erzegovina
Botswana
Cambogia
Cameroon
Cile
Coda
Comore
Costa Rica
Cuba
Dominica
Ecuador
Egitto
El Salvador
Eswatini
Etiopia
Filippine
Gabon
Georgia
Ghana
Giamaica
Gibuti
Giordania
Grenada
Guinea
Guinea Equatoriale
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
India
Indonesia

Iran
Kazakistan
Kenya
Kirghizistan
Kiribati
Kosovo
Kurdistan
Laos
Lesotho
Libano
Macedonia del Nord
Maldiva
Malesia
Mali
Marocco
Mauritius
Mauritania
Messico
Mongolia
Mozambico
Myanmar
Namibia
Nevada
Niger
Nigeria
Oman
Papua Nuova Guinea
Paraguay
Perù
Qatar
Repubblica Democratica del Congo
Ruanda
Russia
Samoa
Santa Lucia
Sao Tome e Principe
Seychelles
Sri Lanka
St. Kitts e Nevis
St. Vincent e Grenadines
Stato di Palestina
Sudafrica
Sudan
Suriname
Tagikistan
Tanzania

Thailandia
Tonga
Trinidad e Tobago
Tunisia
Turkmenistan
Tuvalu
Uzbekistan
Vanuatu
Vietnam
Zambia
Zimbabwe

**TABELLA 2)**  
**BENEFICIARI:**

Asian Development Bank (ADB)
African Development Bank (AFDB)
Green Climate Fund
International Bank for Reconstruction and Development
International Bank for Reconstruction and Development – Special Climate Change Fund
International Bank for Reconstruction and Development – Least Developed Countries Fund
United Nations Environment Programme (UNEP)
United Nations Development Programme (UNDP)
UNDP Multi-Partner Trust Fund Office
United Nations Office for Project Services (UNOPS)

**TABELLA 3)**  
**BENEFICIARI:**

Asian Development Bank (ADB)
African Development Bank (AFDB)
World Bank – International Development Association (IDA)
International Finance Corporation
International Bank for Reconstruction and Development
International Bank for Reconstruction and Development – Special Climate Change Fund
International Bank for Reconstruction and Development – Least Developed Countries Fund
International Bank for Reconstruction and Development – Adaptation Fund
Development Bank of Latin America – CAF
United Nations Environment Programme (UNEP)
United Nations Development Programme (UNDP)
UNDP Multi-Partner Trust Fund Office
United Nations Office for Project Services (UNOPS)